

**Comunicazione n. DAL/RM/97003854 del 28-4-1997**

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

**Oggetto: Quesito concernente le modalità di rimborso delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari**

Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta in data ..., con la quale codesta società ha richiesto alla scrivente di precisare se, alla luce del principio espresso dalla Consob con la comunicazione n. DAL/RM/96003199 del 4 aprile 1996<sup>1</sup>, possano "ritenersi legittime le disposizioni, contenute nel regolamento di alcuni prodotti (ad esempio, fondi comuni di investimento mobiliare), secondo cui il rimborso delle quote può avvenire solamente secondo modalità prefissate, con implicita esclusione di ogni diversa modalità quale, ad esempio, il trasferimento diretto dei valori ad altro fondo comune ovvero ad una SICAV".

Al riguardo, si rappresenta che la predetta comunicazione, nel precisare che il contratto di gestione non consente l'inserimento di clausole volte a limitare l'esercizio del diritto al trasferimento dei valori da parte del cliente, non fa altro che rendere esplicito un principio desumibile in via interpretativa dalla disposizione di cui all'art. 28, comma 1, lett. f) del regolamento adottato con delibera Consob n. 8850 del 1994<sup>2</sup> (applicabile fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, cd. Eurosim).

L'ambito applicativo della richiamata disposizione regolamentare, tuttavia, appare confinato al novero dei soggetti cui risulta attualmente riservato - ai sensi del citato decreto Eurosim - l'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (banche, imprese di investimento e società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9, d.lgs. n. 415/96). Nel suddetto ambito non rientrano, pertanto, gli organismi che esercitano attività di gestione di patrimoni cd. in monte, la cui disciplina è recata da fonti legislative e regolamentari diverse da quelle testé richiamate.

Così, per attenersi al caso cui codesta società ha fatto espressamente riferimento, il rimborso delle quote di partecipazione in fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale dovrà essere effettuato non in aderenza al principio stabilito dall'art. 28 del citato regolamento Consob, ma bensì secondo le modalità fissate dalla relativa disciplina (L. 23.3.1983, n. 77)<sup>3</sup>, la quale si limita a prescrivere, all'art. 2, comma 2, lett. c), che il regolamento del fondo precisi "le modalità ... del rimborso delle quote" e, all'art. 3, comma 4, che il rimborso sia "eseguito in denaro entro quindici giorni dalla richiesta"<sup>4</sup>.

Come è dato rilevare, la società di gestione gode di ampia discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali effettuare il rimborso. La stessa deve pertanto ritenersi pienamente legittimata ad escludere il trasferimento dei valori da rimborsare a soggetti diversi dal titolare della quota.

IL PRESIDENTE  
*Tommaso Padoa-Schioppa*

<sup>1</sup> 1. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

<sup>2</sup> 2. La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 19.12.1994*, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 6.9.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1995, pag. 41*.

<sup>3</sup> 3. Abrogato, vedi art. 214, lett. x), comma 1, d.lgs. n. 58/98.

<sup>4</sup> 4. V. regolamento Ministero del Tesoro 24 maggio 1998, n. 228, art. 10.